

Data 24/07/2017

Protocollo 178232

Pagina

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)**

**SETTORE RIFIUTI BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

Oggetto: Green Power Marcallese S.r.l. con sede legale in Milano – Via Ajraghi n. 30 ed insediamento in Marcallo con Casone (MI), Via per Boffalora snc. Autorizzazione unica per un nuovo impianto di recupero (R3, R13) e smaltimento (D15) di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	Non attivo
-------------------------------------	------------

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	11
Particella catastale	Mappale n. 45-46-47 e parte del 250
UTM – WGS84	488629,86
UTM – WGS84	5035731,20
Via/Piazza/Località	Via per Boffalora snc
Comune	Marcallo con Casone
Provincia	MI

3. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

3.1 FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

4. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITA'

L'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie complessiva di 11.915 mq (4.615 mq al coperto, 7.300 mq allo scoperto) e risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nella tavola "EL06 AL03 "Tavola di sintesi delle informazioni da autorizzare - datata 7 luglio 2017".

L'attività prevede la gestione di rifiuti non pericolosi per la produzione di combustibile solido secondario sterilizzato e di biometano attraverso un processo brevettato di digestione anaerobica (BIOSIP) con fasi di pastorizzazione e sanificazione che garantiscono la completa stabilizzazione del materiale in trattamento e la massima produzione di biometano non prevedendo al contempo rifiuti in uscita. I rifiuti alimentati sono rappresentati prevalentemente da oli e grassi, da scarti organici di cucine, mense e di mercati da biomasse vegetali ecc..

4.1 Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13):

- conferiti da terzi:

4.1.1 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso: 1.020 mc;

- derivanti dall'attività di trattamento:

4.1.2 messa in riserva (R13/D15) di rifiuti non pericolosi: 26 mc;

4.2 I quantitativi massimi annui e giornalieri di rifiuti non pericolosi sottoposti alle operazioni di recupero sono pari a:

- R3: 35.000 t/a pari a 99,9 t/g;
- l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	Descrizione	Operazioni	
		R13	R3
020102	scarti di tessuti animali	X	X
020103	scarti di tessuti vegetali	X	X
020107	rifiuti da selvicoltura	X	X
020202	scarti di tessuti animali	X	X
020203	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X
020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X
020601	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X
020701	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	X	X
020702	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	X	X
020704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X
040221	rifiuti da fibre tessili grezze	X	X
200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	X	X
200125	Oli e grassi commestibili	X	X
200201	Rifiuti biodegradabili	X	X
200302	Rifiuti di mercati	X	X

4.3 l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti non pericolosi decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	Descrizione	Operazioni	
		R13	D15
190699	rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	X	X
191202	metalli ferrosi	X	X
191203	metalli non ferrosi	X	X
191204	plastica e gomma	X	X
191205	vetro	X	X
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X	X
191208	prodotti tessili	X	X
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X	X
191210	rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)	X	X
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X	X

I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

5. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- 5.1** la richiesta di sopralluogo alla Città Metropolitana di Milano al fine dell'ottenimento del nulla osta di conformità dell'impianto al progetto approvato ed autorizzato e conseguente inizio dell'attività di gestione rifiuti con il presente assetto impiantistico, è subordinata alla predisposizione di:
- 5.1.1** corretto approntamento dell'impianto a quanto previsto dal progetto approvato ed autorizzato con il presente provvedimento ed alle prescrizioni contenute nel presente Allegato Tecnico;
 - 5.1.2** alla predisposizione di specifica procedura di autocontrollo che il gestore deve applicare per un corretto esercizio dell'attività autorizzata al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni svolte presso l'impianto che garantiscano il rispetto di quanto previsto dal progetto. Detta procedura, nel rispetto di quanto prescritto nel presente Allegato Tecnico dovrà comprendere le fasi di omologa dei rifiuti, l'accettazione dei rifiuti all'impianto, le verifiche del materiale in trattamento ed in uscita, nonché le modalità per l'individuazione di corpi estranei che possano dare origine a fenomeni di scoppio e/o fonte di molestia;
 - 5.1.3** alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi ex T.U. sulla Sicurezza - d.lgs. 81/2008, con l'identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'avvio della nuova attività, in particolare da movimentazione dei carichi e da movimenti ripetuti, esposizione ad agenti chimici, fisici rumore e vibrazioni e biologici e l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate;
 - 5.1.4** alla predisposizione del documento dei rischi d'incendio, in conformità alle indicazioni stabilite dal d.m. 10.03.1998 e dal testo unico in materia di disposizioni di prevenzione incendi D.M. N. 51 del 3 agosto 2015, con predisposizione di un piano di emergenza che dovrà contenere le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso d'incendio;
- 5.2** relativamente al progetto autorizzato con il provvedimento al quale il presente Allegato Tecnico è parte integrante e sostanziale, l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti provenienti da terzi possono essere avviate dal trentesimo (30) giorno successivo alla comunicazione di ultimazione lavori di cui al precedente punto, che il soggetto autorizzato deve trasmettere alla Città Metropolitana di Milano e, per conoscenza al Comune, all'A.R.P.A. Dipartimentale ed all'A.S.L. territorialmente competenti. Alla stessa deve essere allegata autocertificazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato e che le eventuali attrezzature accessorie installate, necessarie per lo svolgimento dell'attività, sono a norma e corrispondono alle indicazioni contenute nel presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni impiantistiche contenute nello stesso. La Città Metropolitana di Milano, entro il suddetto termine, relativamente alle sole operazioni di gestione rifiuti, ne accerta e ne dichiara la conformità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'attività di recupero/smaltimento autorizzata con il presente provvedimento potrà essere avviata;
- 5.3** i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero /smaltimento finale. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);

- 5.4** le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13), di recupero (R3) e smaltimento (D15) di rifiuti non pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla planimetria " *EL06 AL03 "Tavola di sintesi delle informazioni da autorizzare - datata 7 luglio 2017"*, mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;
- 5.5** la Società dovrà rispettare le prescrizioni del provvedimento dirigenziale di R.G. n. 9924/2016 del 04/11/2016 prot. n. 256045 del 04/11/2016 emessi dalla Città Metropolitana di Milano;
- 5.6** prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- 5.6.1** acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- 5.6.2** qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.

- 5.7** Le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale.
- 5.8** dovranno essere effettuati rilievi fonometrici entro sei (6) mesi dopo la messa in esercizio dell'impianto nell'assetto autorizzato con il presente provvedimento, da concordare con A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ed il Comune, concordando preventivamente i punti e le modalità di misura ed in altri punti che fossero ritenute significative ai fini di una verifica di conformità del livello di rumore ambientale alla normativa vigente in materia. Le risultanze della campagna di monitoraggio dovranno essere inviate entro quarantacinque (45) giorni dall'esecuzione delle stesse alla Città Metropolitana di Milano, al Comune ed eventualmente ai Comuni confinanti qualora i punti sensibili siano ubicati sul territorio degli stessi, ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano;
- 5.9** le operazioni di recupero di materia [R3] autorizzate presso l'impianto sono finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materiali che cessano di essere qualificati come rifiuti (art. 184-ter D.Lgs. 152/06), quali:
- 5.9.1** *combustibile solido secondario* – C.S.S. ai sensi del decreto n. 22 del 14 febbraio 2013 recante "disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (C.S.S.), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del d.lgs. 152/06";
- L'impresa dovrà adempiere e conformarsi a tutto quanto previsto dal sopra citato decreto.**
- 5.9.2** *biometano* conforme alla "Regola tecnica sulle caratteristiche chimico fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare" allegata al Decreto Ministeriale del 19/02/2007 e dal Rapporto tecnico UNI/TR 11537 "Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale", norme CEN EN 16723-1 e UNI EN 16723-1.
- tutti i materiali ottenuti devono essere destinati in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo;

- 5.10** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo, le norme tecniche di riferimento;
- 5.11** i contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in base alle caratteristiche chimico/fisiche e di pericolosità dei rifiuti stessi; devono inoltre essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento ed essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione da utilizzarsi per la compilazione dei registri di carico e scarico;
- 5.12** le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
- 5.13** i recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati;
- 5.14** gli altri liquidi tecnologici (fluido anticongelante, liquido dei freni) derivanti dalle operazioni di bonifica possono essere avviati a recupero o a smaltimento, previo deposito temporaneo in apposite ed adeguate cisterne e/o contenitori;
- 5.15** il ritiro dei rifiuti ligneo cellululosici da sottoporre a trattamento di recupero (R3) può avvenire a condizione che presso l'impianto:
- 5.15.1** sia sempre presente idonea strumentazione al fine di poter eseguire verifiche interne sul contenuto di umidità del materiale ottenuto dal trattamento rifiuti. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione delle apparecchiature. Dovrà pertanto essere tenuta presso l'impianto documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;
 - 5.15.2** vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso delle stesse;
- 5.16** è vietato il ritiro di scarti verdi contenuti in sacchi di plastica, o in avanzato stato di fermentazione/decomposizione, in quanto possono originare esalazioni maleodoranti;
- 5.17** le operazioni di messa in riserva (R13) dei rifiuti devono garantire che non si inneschino processi di fermentazione che vadano ad alterare la stabilità dei rifiuti stessi liberando sostanze maleodoranti;
- 5.18** deve essere riposta particolare cura nella gestione dell'impianto, in particolare nello stoccaggio e nella movimentazione dei rifiuti, e nella sua sorveglianza, al fine di contenere al massimo le emissioni odorose dovute alla presenza di grosse quantità di materiale vegetale/biomasse;
- 5.19** i portoni di accesso devono essere mantenuti chiusi, limitando la durata ed il numero delle aperture allo stretto indispensabile in modo tale da limitare la dispersione di sostanze maleodoranti;
- 5.20** ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;

Data 24/07/2017
Protocollo 178232
Pagina 6



6. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO COORDINAMENTO
TECNICO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio VALENTINI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Il Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini
Responsabile dell'istruttoria: ing. Valeria Amodio